



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

II Sezione Civile

SENTENZA CIVILE

N° 1766/11

Depositata

il 14/11/13

21

in persona del giudice unico, dott.ssa Rosaria Savastano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [redacted] del ruolo generale dell'anno 2004

vertente tra:

[redacted], in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in [redacted], via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione.

-ATTRICE-

e:

[redacted], titolare della ditta [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

R.G. N° 2806/04

Cron. N° 4728

Rep. N° 4849

-CONVENUTA-

OGGETTO:

"Inadempimento contrattuale".

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la società attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis e in particolare respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, riconoscere come dovuta dalla snc [REDACTED] e dalla socia illimitatamente responsabile [REDACTED] in via solidale fra loro, la somma di Euro 3.564,00 per il titolo di cui in premessa e conseguentemente condannarli in solido al pagamento della somma suddetta a favore di [REDACTED] con gli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.

In via subordinata: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis ed in particolare respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, riconoscere come dovuta dalla [REDACTED] la somma di Euro 3.564,00 per il titolo di cui in premessa e conseguentemente condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della som-

ma suddetta a favore di [REDACTED]
con gli interessi di legge dal dovuto al saldo. Con
vittoria di spese competenze ed onorari tutti di
causa".

Conclusioni per la convenuta:

"Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis
relectis:

Nel merito in via preliminare: accertato e dichia-
rato il difetto di legittimazione passiva
dell'odierna convenuta [REDACTED]

[REDACTED], rigettare le domande tutte formulate dalla
Società attrice in quanto infondate in fatto ed in
diritto, mandando indenne la Ditta convenuta ad o-
gni effetto.

In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto
dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva
in capo all'odierna convenuta Ditta [REDACTED]

[REDACTED], accertata l'insussistenza di qualsivo-
glia inadempimento contrattuale da parte della Dit-
ta [REDACTED] a rigettare siccome in-
fondata in fatto ed in diritto la domanda di paga-
mento dell'importo di € 3.564,00 a titolo di penale
formulata da parte attrice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cau-
sa".

IL TRIBUNALE

Considerate le conclusioni dei procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2004 [redacted] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia la società [redacted], esponendo che: a) questa le aveva ordinato la fornitura di capi di abbigliamento per l'importo di euro 7.129,70; b) con lettera del 19 febbraio 2004 la società aveva comunicato la sua volontà di annullare l'ordine, "accampando speciosi motivi"; c) con lettera del 24 marzo 2004 [redacted] aveva comunicato la "reiezione dell'annullamento, in quanto illegittimo", e chiesto la corresponsione della penale contrattualmente stabilita, pari a euro 3.564,00.

[redacted] chiedeva pertanto la condanna di [redacted] al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Con comparsa depositata il 3 dicembre 2004, si co-

stituiva la "████████████████████" (rec-
te: ██████████, titolare della ditta individuale
██████████ la quale eccepiva in via pregiudiziale
il suo difetto di legittimazione passiva, posto
che la ██████████ non era una socie-
tà in nome collettivo, come ripetutamente ed erro-
neamente indicato da parte attrice, bensì una im-
presa individuale.

Nel merito, resisteva alla pretesa, chiedendone il
rigetto.

Esaurita l'istruzione mediante acquisizione di do-
cumenti e assunzione di prova orale, il giudice in-
vitava le parti a precisare le loro conclusioni
all'udienza del 27 settembre 2012.

La causa subiva ulteriori rinvii per effetto della
manifestazione di volontà della parte convenuta di
avvalersi delle provvidenze emanate a seguito del
sisma.

All'udienza del 17 gennaio 2013 le parti precisava-
no le loro conclusioni e il giudice si riservava di
decidere all'esito delle comparse conclusionali e
delle eventuali repliche i cui termini di deposito,
sempre per le richiamate provvidenze, iniziavano a
decorrere dal 1° luglio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti di causa emerge che: a) [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED], cui partecipavano due soli soci; b) detta società ha cessato di esistere per mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci a seguito della cessione della quota di partecipazione da parte del socio [REDACTED], avvenuta il 16 luglio 2003; c) la società è stata cancellata dal registro delle imprese in epoca precedente all'instaurazione del presente giudizio; d) [REDACTED] ha costituito il 16 gennaio 2004 l'impresa [REDACTED], intraprendendo in forma individuale la gestione dell'azienda della cessata società in nome collettivo.

Prima della modifica apportata all'art. 2945, comma 2, c.c. dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore il primo gennaio 2004, costituiva *ius receptum* nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non determinava la sua estinzione quando fossero ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali né faceva venir meno la legittimazione processuale della società, permanendo la rappresentanza sostanziale e processuale di essa per i rapporti

in sospeso e non definiti a mezzo degli stessi organi che la rappresentavano prima della cancellazione.

A seguito della citata modifica si è andato consolidando un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione "irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti e anche se intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. Cass. 25192/2008; 19347/2007; 18618/2006).

Con sentenza n. 4060 del 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assunto specifica posizione sul punto, affrontando tutti i temi in discussione e pervenendo all'affermazione dei seguenti principi di diritto: a) "l'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione, della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell'indicata pubblicità e

quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire..."; b) pur dovendosi escludere per le società di persone l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, si deve ritenere che, anche per dette società, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società (di capitali e di persone), si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità. L'applicazione dei richiamati principi, che costituiscono ormai diritto vivente, comporta nel caso di specie l'affermazione che la controversia instaurata il 15 settembre 2004 non poteva essere promossa nei confronti della [REDACTED] s.n.c., soggetto già estinto.

La società [REDACTED] avrebbe dovuto invece citare in giudizio i soci illimitatamente responsabili in proprio.

La domanda di condanna della società [REDACTED] non può essere dunque accolta.

Secondo la società attrice, la costituzione in giudizio di [REDACTED] legittimerebbe l'estensione della domanda di condanna nei suoi confronti, quale

socia illimitatamente responsabile della cessata società di persone.

Tale tesi non può essere condivisa.

Come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta della [REDACTED], ella si è costituita in proprio quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED] e non come socia della cessata [REDACTED] né come legale rappresentante di detta società; ciò si evince chiaramente dalla seguente dichiarazione: "con il presente atto si costituisce in giudizio la convenuta Ditta [REDACTED]"; nel testo della comparsa si rinvencono le ragioni della costituzione e della eccezione pregiudiziale: "...In primis preme rilevare a codesta difesa il difetto di legittimazione passiva dell'odierna ditta convenuta [REDACTED] ripetutamente ed erroneamente indicata da parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, come Società in nome collettivo...La società [REDACTED] [REDACTED] è un'impresa individuale, riconducibile all'unico socio titolare firmatario Sig.ra [REDACTED] [REDACTED]..."

E' evidente che la costituzione è stata determinata da un equivoco, ossia che la citazione fosse diretta contro [REDACTED], titolare della ditta [REDACTED]

██████████, mentre era chiaramente diretta contro la s.n.c. ██████████

Tutta la causa è permeata da equivoci; tuttavia sarebbe errato sostenere quanto dedotto nella memoria depositata il 22 dicembre 2004 dalla società attrice, secondo cui "la costituzione" sarebbe "stata fatta" a titolo personale di ██████████ quale socia illimitatamente responsabile della cessata s.n.c., determinata a difendersi proprio in relazione alla suddetta responsabilità" e che tale costituzione legittimerebbe la chiamata in causa del socio ██████████ "in quanto il presente giudizio si sarebbe trasformato in azione anche verso i soci illimitatamente responsabili".

In definitiva, ██████████ non è stata mai citata quale socia illimitatamente responsabile della s.n.c. ██████████ né in tale veste si è mai costituita.

La domanda di condanna solidale della ██████████ quale socia illimitatamente responsabile della cessata società di persone non può essere accolta: la ██████████ non è stata mai convenuta dalla società ██████████ ██████████; ella si è costituita quale titolare della ditta individuale ██████████; anche ove fosse possibile ritenere che la presenza in

giudizio della ██████ e le sue eccezioni legittimas-
sero la proposizione della domanda, originariamente
rivolta contro la s.n.c., nei suoi confronti quale
socio illimitatamente responsabile, non si potrebbe
fare a meno di rilevare che detta domanda è stata
formulata per la prima volta in sede di precisazio-
ne delle conclusioni (non appare possibile applica-
re alla fattispecie il concetto di estensione auto-
matica della domanda e neppure quello di "trasfor-
mazione dell'azione" dedotto dall'attrice).
Tutte le esposte considerazioni impediscono
l'accoglimento delle domande proposte da ██████

████████████████████
La particolare struttura della fattispecie, la cui
vicenda processuale, come si è visto, ha avuto un
andamento del tutto peculiare, legittima la compen-
sazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo,

1) respinge le domande proposte da ██████
████████████████████;

2) compensa integralmente tra le parti le spese
processuali.

Così deciso in Reggio Emilia il giorno 14 novembre
2013.

Il Giudice

Rosario Santoro

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
14. NOV. 2013
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot. Giovanni Battista Vaccaro

[Signature]

Camera Civile Reggio Emilia